SENTENZA N.209/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE

CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del dott. Gabriele Pepe, in funzione di Giudice Unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **68159** R.G., su ricorso depositato in data 28.7.2016 ad istanza di **(omissis)**, (OMISSIS) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Carlo Grasso ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Napoli, via L. Giordano n. 82;

(pec: carlograsso@avvocatinapoli.legalmail.it)

contro

- MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro p.t., con sede in Roma, viale dell'Esercito n. 186, rappresentato e difeso dal proprio dipendente dott.ssa Patrizia Cangini (pec: previmil@postacert.difesa.it);

Visti l'atto introduttivo del giudizio, gli altri atti e documenti di causa;

Rilevata la costituzione in giudizio del Ministero della

Difesa depositata il 31.7.2017.

FATTO

- (omissis), già Paracadutista Caporal Maggiore dal 23.1.2002 al 24.8.2011, durante il servizio ha ottenuto l'indennità di Aeronavigazione per l'attività paracadutistica svolta nei periodi dall'1.4.2004 al 31.12.2004 nonché dall'1.7.2005 al 30.6.2010;

- in data 12.1.2010, mentre svolgeva le rituali attività operative ed addestrative, a causa di una sintomatologia dolorosa alla schiena e ad entrambe le ginocchia, otteneva, previa visita medica, innumerevoli periodi di convalescenza rinnovati, di volta in volta, fino al congedo;

- in data 5.8.2013, inoltrava istanza al Ministero della Difesa per ottenere il riconoscimento da causa di servizio delle infermità: "*1) lombosciatalgia acuta; 2) lesione del corno posteriore del menisco mediale ginocchio sinistro con esiti distrattivi legamento crociato anteriore sinistro; 3) meniscopatia ginocchio destro con esiti distrattivi legamento crociato anteriore destro; 4) gonalgia bilaterale post-traumatica*";

- in data 3.4.2012 veniva sottoposto a visita medico legale dalla CMO di La Spezia la quale riassumeva le citate infermità nell'unica diagnosi "*modesti esiti traumatici ginocchio dx e sx",* giudicandole non ascrivibili a categoria di pensione privilegiata;

- in data 11.11.2015, il Ministero della Difesa, in conformità del parere della ridetta CMO, con decreto n. 217/2015, pur riconoscendo la dipendenza da causa di servizio delle infermità "*modesti esiti traumatici ginocchio dx e sx*", confermava la non ascrizione ad alcuna categoria pensionistica;

- ritenendosi leso, con ricorso del 28.7.2016, (omissis) adiva questa Corte per la concessione della invocata pensione privilegiata ordinaria vitalizia di 8° cat., tab. A, con decorrenza dalla data del congedo, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, chiedendo in subordine la concessione di un indennizzo *una tantum*, con vittoria di spese in favore del procuratore antistatario; in via istruttoria, domandava CTU medico-legale per l'accertamento del requisito sanitario;

- con memoria di costituzione del 31.7.2017, il Ministero della Difesa insisteva per la conferma del gravato provvedimento e conseguentemente per il rigetto del ricorso, sul presupposto dell'insussistenza dei requisiti di legge per l'attribuzione dell'invocato trattamento pensionistico;

- con note del 22.3.2022, la difesa di parte ricorrente ribadiva l'inattendibilità del parere reso dalla CMO di La Spezia in data 10.6.2015, e successivamente recepito con D.M. n. 217 del 11.11.2015, deducendo la gravità ed

irreversibilità delle patologie lamentate ed evidenziandone il collegamento eziologico con il servizio militare svolto;

- con note dell'11.4.2023, la difesa di parte ricorrente insisteva come in atti riportandosi alle considerazioni rassegnate nei propri scritti;

- alla pubblica udienza del 27.4.2023, l'avv. Alfredo Policino, per delega orale dell'avv. Grasso per il ricorrente, si è riportato alle proprie difese chiedendo CTU da espletarsi nella Regione Campania; il dott. Giuseppe Sarno per il Ministero della Difesa ha insistito come in atti opponendosi alla richiesta CTU;

- con ordinanza istruttoria n. 95/2023, del 4.5.2023, questo Giudice domandava alla ASL NA 1 Centro di formulare motivato parere medico – legale allo scopo di: *"accertare, ai fini del riconoscimento di pensione privilegiata, la dipendenza o meno da causa di servizio delle seguenti infermità a carico del ricorrente: a) lombosciatalgia acuta; b) lesione del corno posteriore del menisco mediale ginocchio sinistro con esiti distrattivi legamento crociato anteriore sinistro; c) meniscopatia ginocchio destro con esiti distrattivi legamento crociato anteriore destro; d) gonalgia bilaterale post-traumatica". In caso affermativo, indicare categoria pensionistica di ascrizione*". *In caso negativo, pronunciarsi sulla*

concedibilità di un indennizzo una tantum con riferimento al quadro patologico accertato";

- con nota del 4.9.2024, l'incaricato organo peritale ha rappresentato come la pretesa azionata fosse già soddisfatta dalla sentenza di questa Sezione n. 668/2023, del 27.11.2023, che aveva riconosciuto al(omissis) il diritto alla pensione privilegiata ordinaria di 8° cat., tab. A, con decorrenza 1.2.2017;

- con successive note difensive, l'avv. Grasso ha precisato che la suddetta sentenza è scaturita da un diverso ricorso del 30.1.2020 relativo ad una istanza di aggravamento inoltrata in data 17.1.2017 e che, viceversa, obiettivo dell'odierno giudizio, promosso con ricorso del 28.7.2016, è ottenere il riconoscimento del diritto a pensione privilegiata sin dal congedo o comunque da altra data anteriore a quella già riconosciuta;

- in data 30.5.2025 perveniva a questa Sezione il richiesto parere medico-legale a cura della ASL NA 1 Centro;

- con note difensive del 3.6.2025, la difesa di parte ricorrente evidenziava come il parere medico, emesso dalla ASL NA 1 in ottemperanza dell'ordinanza n. 95/2023 di questa Sezione, non corrispondesse al *petitum* dell'odierno giudizio in cui è stata formulata

richiesta di pensione privilegiata a decorrere dalla data del congedo militare mentre il parere reso concerne la valutazione del complesso patologico a carico dell'interessato a far data dal 31.1.2017; data, a partire dalla quale il ricorrente risulterebbe, peraltro, già titolare di pensione privilegiata a seguito di sentenza di n. 668/2023 di questa Corte. Concludeva chiedendo l'adozione di adeguati provvedimenti consequenziali;

- all'odierna pubblica udienza, presente soltanto l'avv. Alfredo Policino, per delega orale del difensore costituito, per il ricorrente, il quale, dopo aver contestato il contenuto della CTU, ha insistito per l'accoglimento del ricorso;

- la causa è stata trattenuta per la presente decisione.

DIRITTO

1. L'odierno ricorrente ha chiesto nel presente giudizio il riconoscimento del diritto a pensione privilegiata in relazione alle infermità a suo carico sin dal congedo o in ogni caso con decorrenza non superiore al 31.1.2017.

2. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Come si evince dalla documentazione in atti, le patologie che affliggono parte ricorrente e segnatamente: *a) lombosciatalgia acuta; b) lesione del corno posteriore del menisco mediale ginocchio sinistro con esiti distrattivi legamento crociato anteriore sinistro; c) meniscopatia*

ginocchio destro con esiti distrattivi legamento crociato anteriore destro; d) gonalgia bilaterale post-traumatica", sono state riconosciute dipendenti da fatti di servizio con decreto n. 217/2015, dell'11.11.2015, dal Ministero della Difesa, in conformità al parere reso dalla menzionata CMO di La Spezia.

Successivamente questa Corte, in diversa composizione, con sentenza n. 668/2023, del 27.11.2023, ha riconosciuto il diritto del ricorrente alla pensione privilegiata ordinaria di 8° cat., tab. A, a decorrere dall'1.2.2017, accogliendo la formulata istanza di aggravamento anche sulla base delle considerazioni rese dal CML Difesa c/o la Corte dei conti.

Al contrario, le valutazioni e gli esiti del parere reso dalla ASL NA 1 Centro, in ottemperanza all'ordinanza n. 95/2023, oltre ad essere inconferenti, in quanto non corrispondenti al *petitum* del presente giudizio i (richiesta di pensione privilegiata dalla data del congedo militare al 31.1.2017), sono da considerarsi inattendibili in quanto fondati sul contenuto del D.M. n. 217/2015 di non ascrizione pensionistica delle menzionate infermità, peraltro già riconosciute dipendenti da causa di servizio.

Tale giudizio di non ascrizione risulta, infatti, smentito e, in ogni caso, superato dalla sentenza n. 668/2023, del 27.11.2023, di questa Corte la quale, in diversa

composizione, non soltanto ha confermato la dipendenza da causa di servizio delle predette infermità, ma ha, altresì, attribuito al ricorrente l'invocato diritto a pensione privilegiata ordinaria di 8° cat., tab. A, pur individuandone la decorrenza soltanto alla data dell'1.2.2017 (primo giorno del mese successivo a quello della domanda amministrativa di aggravamento presentata il 25.1.2017).

Ne consegue, in termini di ricadute sul presente giudizio, la spettanza in favore dell'odierno ricorrente del medesimo diritto a pensione privilegiata ordinaria - già riconosciutogli a partire dall'1.2.2017 - anche per il periodo anteriore, dovendosene ancorare la decorrenza alla data dell'1.9.2013, primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di accertamento della dipendenza da causa di servizio formulata il 5.8.2013.

3. Per le ragioni illustrate, in accoglimento del presente ricorso, si riconosce in favore di parte ricorrente il diritto alla attribuzione di pensione privilegiata ordinaria di 8° cat., tab. A, a decorrere dall'1.9.2013 e sino al 31.1.2017 (data di riconoscimento dell'aggravamento per effetto della sentenza n. 668/2023), con diritto alla percezione dei ratei arretrati e, sulle somme arretrate, degli interessi legali o, qualora più favorevole, della rivalutazione monetaria, a far data dalla maturazione del credito fino

al soddisfo secondo i criteri fissati dalle Sezioni Riunite di questa Corte con decisioni QM n. 10/2002 e QM n. 6/2008.

Assorbita ogni altra questione.

4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Campania, Giudice Unico delle pensioni, definitivamente pronunciando:

1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in favore di parte ricorrente il diritto alla pensione privilegiata ordinaria di 8° cat., tab. A, a decorrere dall'1.9.2013 e sino al 31.1.2017, con diritto alla percezione dei ratei arretrati e, sulle somme arretrate, degli interessi legali o, qualora più favorevole, della rivalutazione monetaria, a far data dalla maturazione del credito fino al soddisfo secondo i criteri fissati dalle Sezioni Riunite di questa Corte con decisioni QM n. 10/2002 e QM n. 6/2008.

2. Liquida, a carico del Ministero della Difesa ed in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente, le spese di lite nella misura di euro 1.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 16

giugno 2025.

Il Giudice Unico

(Gabriele Pepe)

Firma digitale

Depositata in Segreteria il giorno 18.06.2025

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

(Maurizio Lanzilli)

Firma digitale